

N. R.G. 34572/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Franca Mangano

Presidente

dott. Vittorio Contento

Giudice

dott.ssa Silvia Albano

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34572 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 vertente:

TRA

, nato il 20/08/1965, in Egitto (C.F.:
, con il patrocinio dell'Avv. LORENZO VERCELLINO,
del Foro di Savona, con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio dell'Avv.
Michele Di Carlo;

- attore -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e **MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ex
lege dall'Avvocatura dello Stato;

- convenuti -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere figlio di
, cittadina italiana per nascita.

Esponneva l'attore che aveva presentato domanda in via amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana che gli era stata rigettata perché la madre avrebbe perso la cittadinanza non a seguito del matrimonio, avvenuto nel 1958, ma nel 1961 (prima della nascita dell'attore nel 1965) a seguito della volontaria richiesta della cittadinanza libanese, inoltre nel 1994 quando la madre aveva riacquisito la cittadinanza italiana l'attore era maggiorenne; che la madre aveva perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio, vigente la L. n. 555/2012, con cittadino libanese; che, infatti, avendo la madre già perso la cittadinanza italiana nel 1958 a seguito del matrimonio, non avrebbe potuto perderla una seconda volta a seguito della volontaria richiesta della cittadinanza libanese; che aveva fatto ricorso al TAR avverso il rigetto della sua richiesta, il quale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.



Si costituivano il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell'Interno, il primo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il secondo chiedendo il rigetto della domanda.

Preliminarmente deve rilevarsi come nell'atto di citazione l'attore non dichiarò di agire in nome e per conto delle figlie minori, che nell'intestazione dell'atto non vengono neppure nominate, sicchè queste ultime non possono ritenersi parte del presente procedimento.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri. L'autorità Consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di genitore italiano e competente a riceverla è il Ministero dell'Interno (cfr art 5 DPR cit.).

Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Se è vero, infatti, che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art 12 della L. n. 555/2012 ha comportato che le donne che avevano perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino straniero dovevano considerarsi cittadine italiane senza soluzione di continuità fin dalla nascita, tale effetto è stato impedito per la madre dell'attore dalla perdita della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 8 comma 1 della L. n. 555/2012.

Infatti ella non ha perso la cittadinanza due volte, a seguito di matrimonio ed a seguito della scelta della cittadinanza libanese, ma, avendola persa per matrimonio, l'efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità della norma è stata per lei impedita dalla scelta volontaria della cittadinanza libanese avvenuta successivamente al matrimonio, quando era residente all'estero (v. documentazione depositata in atti dai convenuti, in particolare le dichiarazioni della sig.ra in ordine alla perdita della cittadinanza per avere volontariamente acquistato la cittadinanza libanese e l'atto di riacquisto della cittadinanza italiana da parte della stessa).

Gli effetti del volontario acquisto della cittadinanza libanese sono regolati all'art 8 comma 1 della L. n. 555 del 1912 in vigore all'epoca nella quale la stessa ha effettuato la dichiarazione (1961), il quale stabiliva che perdeva la cittadinanza italiana chi spontaneamente acquistava una cittadinanza straniera e stabiliva all'estero la propria residenza.

Non può condividersi la tesi di parte attrice, secondo la quale l'acquisto della cittadinanza libanese da parte della madre non fosse stata una libera scelta con la conseguenza che dovrebbe ritenersi che la stessa non avesse mai perso la cittadinanza italiana.

Posto che tale circostanza non è stata documentata, si tratta, comunque, di una situazione diversa da quella prevista dall'art 10 della legge n. 555 del 1912 che stabiliva che la donna italiana che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, in quanto ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Non si tratta, pertanto, di principi che possano trovare



applicazione nel caso di specie, ove, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art 12, ha trovato applicazione altra e diversa norma della legge citata.

L'art. 8 della legge n. 555 del 1912, norma in base alla quale la madre dell'attore ha perso la cittadinanza italiana ed alla quale ha fatto riferimento al momento del riacquisto della cittadinanza italiana in base all'art 17 della L. n. 91/1992, non è mai stata dichiarata incostituzionale. La Corte Costituzionale, nelle pronunce in cui ha rilevato l'illegittimità di specifiche disposizioni della più volte citata L. n. 555 del 1912, a parametri - che nella fattispecie in esame non vengono in considerazione - diversi da quello concernente la cittadinanza in sè considerata, quali i principi di uguaglianza fra i cittadini, nonché fra i coniugi, come pure dell'unità familiare (artt. 3 e 29 Cost.).

Il tema della cittadinanza, per se stesso, viene in considerazione, nell'art. 22 Cost., soltanto sotto il profilo del divieto di privazione "per motivi politici", evidentemente per impedire il ripetersi di norme di contenuto repressivo come quelle che prevedevano, durante il ventennio fascista, la perdita della cittadinanza da parte dei cc.dd. "fuoriusciti".

Per il resto, anche attribuendo alla formula "motivi politici" il più ampio significato, nel senso dell'insopprimibilità, per specifiche ragioni di interesse pubblico, del diritto alla cittadinanza, il tenore letterale dell'art. 22 Cost., anche secondo autorevole dottrina, non può intendersi riferito alla disciplina in materia di acquisto e perdita della cittadinanza, contenendo, per altro, un implicito riferimento alla riserva di legge (di talché la normativa in esame, anche in tale prospettiva, risulta evidentemente esente da dubbi di legittimità costituzionale).

Si tratta, pertanto, di norma (l'art 8 cit.) che rientra nel potere di ogni stato di stabilire le regole per l'acquisto o la perdita della cittadinanza. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 2011).

La cittadinanza riacquistata in base alla dichiarazione effettuata ai sensi della norma di cui all'art. 17 della L. n. 91/92, che in armonia con una diversa sensibilità dei tempi ha abbandonato lo sfavore per la plurima cittadinanza ed ha conferito maggiore rilevanza alla volontà del soggetto, non può automaticamente comunicarsi dalla madre al figlio, odierno attore, posto che all'epoca della sua nascita e fino alla maggiore età di esso (v. art 14 L. cit.), la madre era ancora solamente cittadina libanese e non è previsto dalla legge che l'acquisto della cittadinanza in base all'art 17 cit. abbia efficacia retroattiva.

Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda proposta dall'attore;

condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5/02/2016

Il giudice est.
dott.ssa Silvia Albano

il presidente
dott.ssa Franca Mangano

